



COMUNE DI RIPARBELLA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

INDICE

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1	- Oggetto e scopo del regolamento.....	pag. 4
Articolo 2	- Materie riservate alla legge.....	“ 4

Capo II

Esenzioni, riduzioni, agevolazioni di imposta

Articolo 3	- Abitazione Principale.....	“ 4
Articolo 4	- Detrazione per abitazione principale.....	“ 5
Articolo 5	- Pertinenze dell’abitazione principale.....	“ 5
Articolo 6	- Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale.....	“ 6
Articolo 7	- Fabbricati inagibili e inabitabili.....	“ 6
Articolo 8	- Terreni Agricoli.....	“ 7

Capo III

Versamenti

Articolo 9	- Validità dei versamenti di imposta.....	“ 7
Articolo 10	- Modalità dei versamenti.....	“ 8
Articolo 11	- Differimento dei termini e versamenti rateali di imposta.....	“ 8

Capo IV

Disciplina dei Controlli

Articolo 12	- Valore delle aree fabbricabili.....	“ 9
Articolo 13	- Azioni di controllo.....	“ 9
Articolo 14	- Abolizione dei controlli formali.....	“ 9

Capo V

Disposizioni a tutela del contribuente

Articolo 15	- Informazione del contribuente.....	“ 10
Articolo 16	- Conoscenza degli atti e semplificazione.....	“ 10

Capo VI

Interpello in materia di imposta comunale sugli immobili

Articolo 17	- Istituzione dell’interpello.....	“ 11
Articolo 18	- Presentazione dell’istanza di interpello.....	“ 11
Articolo 19	- Istanza di interpello.....	“ 11
Articolo 20	- Adempimenti degli uffici.....	“ 12
Articolo 21	- Efficacia della risposta all’istanza di interpello.....	“ 12

Capo VII

Accertamento con adesione

Articolo 22	- Accertamento con adesione.....	“ 13
Articolo 23	- Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione.....	“ 13

Articolo 24	- Procedura per l'accertamento con adesione.....	“ 14
Articolo 25	- Atto di accertamento con adesione.....	“ 14

Capo VIII

Sanzioni – Rimborsi – Ravvedimento

Articolo 26	- Sanzioni e interessi.....	“ 14
Articolo 27	- Rimborsi.....	“ 14
Articolo 28	- Ravvedimento.....	“ 15
Articolo 29	- Contenzioso.....	“ 15
Articolo 30	- Autotutela.....	“ 15
Articolo 31	- Funzionario Responsabile.....	“ 16

Capo IX

Disposizioni Finali

Articolo 32	- Abrogazione di norme.....	“ 17
Articolo 33	- Entrata in vigore.....	“ 17
Articolo 34	- Casi non previsti dal presente regolamento.....	“ 17
Articolo 35	- Rinvio dinamico.....	“ 17

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) del Comune di Riparbella, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge e con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità al fine di semplificare e razionalizzare le procedure e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si conformano ai principi stabiliti dallo Statuto, operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia ed integrano le norme di legge che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita agli Enti Locali dal combinato disposto degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, nonché dell'articolo 50 della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, contenute nel Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, e relative attività di accertamento, riscossione e contenzioso.

ARTICOLO 2

MATERIE RISERVATE ALLA LEGGE

1. L'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi di imposta nonché dell'aliquota massima applicabile restano disciplinati dal Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504.

CAPO II ESENZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA

ARTICOLO 3

ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica.
2. Ai sensi del disposto di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 Maggio 1989 n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e articolo 43 del Codice Civile, per residenza si intende il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
3. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

ARTICOLO 4

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è prevista una detrazione di imposta il cui ammontare è determinato dal Comune in misura non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. Il Comune ha facoltà di aumentare, anche in misura differenziata e con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini stabiliti dalla legge, l'importo della detrazione, sia in riferimento a situazioni di particolare disagio economico sociale, sia in relazione al valore dell'immobile e comunque per quanto altro individuato con la medesima deliberazione nel rispetto della normativa in materia.

ARTICOLO 5

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considera parte integrante dell'abitazione principale una sola pertinenza, ancorché distintamente iscritta in catasto, a condizione che:
 - a) Il proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto reale di godimento della pertinenza;
 - b) La stessa sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale.
 - c) La stessa sia direttamente utilizzata dal soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina classificati nelle categorie catastali C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie chiuse ed aperte), ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata l'abitazione principale ovvero ad una distanza dall'edificio non superiore a 1.000 metri lineari, intendendosi con ciò il percorso più breve per raggiungere la pertinenza dall'abitazione principale.
3. Nel caso di più pertinenze si considera, ai fini della predetta agevolazione, quella che sconta la maggiore tassazione, salvo che il contribuente ne indichi espressamente un'altra.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo.
5. Resta altresì fermo che la detrazione è disposta a favore della sola abitazione principale. Nel caso in cui la detrazione per abitazione principale non trovi intera capienza in sede di tassazione dell'abitazione stessa, l'eccedenza è detratta dall'imposta dovuta per la pertinenza.

ARTICOLO 6

IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA E COLLATERALE

1. Le abitazioni, fino ad un massimo di due, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e in linea collaterale fino al terzo grado che abbiano stabilito in esse la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali.
2. Agli immobili di cui sopra si applica l'aliquota ridotta ma non è concessa la detrazione per abitazione principale.
3. Il beneficio di cui sopra viene riconosciuto unicamente se dichiarato dal contribuente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno in cui la condizione si è verificata. Alla stessa deve essere allegata dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" contenente indicazione del periodo in cui sussistono i requisiti prescritti.
4. Il beneficio è concesso limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste.
5. Con le stesse modalità il soggetto passivo è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale l'eventuale cambiamento dell'utilizzo dell'abitazione.

ARTICOLO 7

FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'articolo 31 lettere a) e b) della legge 5 Agosto 1978, n. 457 e dall'articolo 4, comma 2, lettera a) e b) della Legge Regionale 14 Ottobre 1999 n. 52.
3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
 - a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atti ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
 - d. edifici che presentano notevoli segni di degrado e fatiscenza tali da costituire motivo di inagibilità o inabitabilità dal punto di vista igienico – sanitario, certificato dalla competente A.S.L.
4. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi fatta eccezione per quelli suddetti, i cui interventi sono finalizzati all'eliminazione delle cause di inabitabilità o inagibilità. Per gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 Agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o

ristrutturato è comunque utilizzato.

5. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
6. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità. La certificazione deve essere allegata alla dichiarazione di variazione I.C.I. relativa all'anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione.
7. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
8. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. La dichiarazione di variazione I.C.I. deve essere comunque presentata.
9. L'Amministrazione Comunale nei casi di verifica di cui al punto 7 o accertamento di cui al precedente punto 8 adotterà i provvedimenti necessari, ai sensi della normativa vigente, per l'eliminazione delle situazioni di pericolo o di degrado che determinano le condizioni di inagibilità e di inabitabilità. Resta impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste da norme statali e locali sul decoro urbano, la tutela della sicurezza e della salute pubblica e privata.

ARTICOLO 8

TERRENI AGRICOLI

1. In base al disposto di cui all'articolo 7, comma 1 lettera h), del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504 nonché alla Circolare del Ministero delle Finanze 14 Giugno 1993 n. 9 i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Riparbella sono esenti da imposta in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
2. Per le variazioni inerenti tali tipologie di immobili permane l'obbligo di dichiarazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

CAPO III VERSAMENTI

ARTICOLO 9

VALIDITA' DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA

1. I versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili eseguiti da un contitolare del diritto di proprietà e/o di altro diritto reale, sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri contitolari.
2. Sarà analogamente considerato valido il versamento effettuato nei seguenti casi:
 - a. Versamento effettuato dal soggetto che ha acquisito su di un immobile la titolarità della nuda proprietà per successione, anziché dal coniuge superstite che su tale immobile è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 540 del Codice Civile;

- b. Versamento effettuato da coniuge separato legalmente, anziché dal coniuge titolare del diritto di abitazione sull'immobile
 - c. Versamento effettuato dal genitore, titolare dell'usufrutto legale ai sensi dell'articolo 324 del Codice Civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà sull'immobile, anziché a nome proprio
 - d. Ogni altro caso in cui il versamento è effettuato dal proprietario anziché dal titolare di altri diritti sull'immobile che attribuiscono allo stesso la qualità di soggetto passivo di imposta
3. I versamenti di cui sopra verranno considerati validi sempre che il soggetto a nome del quale è stato effettuato il versamento comunichi all'Amministrazione Comunale, direttamente, tramite il servizio postale o con nota fax allegando copia di un documento di riconoscimento, di aver effettuato tale versamento per conto del o dei soggetti passivi e rinunci espressamente al rimborso delle somme corrisposte per conto degli altri soggetti, indicando gli estremi catastali dell'immobile o degli immobili cui il versamento si riferisce.
4. Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'articolo 1117 del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui risulta attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, può essere effettuato dall'amministratore per conto dei condomini.

ARTICOLO 10

MODALITA' DEI VERSAMENTI

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti di imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
- a. Il concessionario della riscossione
 - b. Il conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione.

ARTICOLO 11

DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DI IMPOSTA

1. I versamenti di imposta sono effettuati dai soggetti obbligati con le scadenze e le modalità previste dalla normativa in vigore per l'anno di riferimento.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta può disporre, con proprio motivato provvedimento, il differimento o la rateizzazione di una rata dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di un avviso di liquidazione o di accertamento o di un atto di irrogazione di sanzioni, per un periodo massimo di sei mesi, con applicazione degli interessi legali, nei casi seguenti:
- a. Per gravi e comprovate situazioni di disagio economico, su richiesta espressa, documentata o autocertificata dall'interessato, aventi comunque carattere temporaneo
 - b. Per gravi e comprovate situazioni di disagio, derivanti da calamità naturali, furto, incendio, allagamento.
3. Eccezionalmente, con deliberazione della Giunta Comunale, per conclamate ragioni, i termini di versamento possono essere sospesi o differiti per l'universalità dei contribuenti.

CAPO IV

DISCIPLINA DEI CONTROLLI

ARTICOLO 12

VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza di contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come previsti dal comma 5 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92 ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, saranno determinati sulla base di valori medi risultanti da atti pubblici registrati, con il procedimento previsto dagli artt. 22 e seguenti del presente Regolamento.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato di volta in volta dal competente ufficio.
3. Sono considerate aree non fabbricabili, pur in presenza dei requisiti indicati nel comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 504/92, i terreni posseduti e condotti da soggetto avente i requisiti indicati nell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, utilizzati per attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. che i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
 - b. che le predette attività siano comunque svolte da parte del nucleo familiare dei soggetti di cui alla lettera a) la cui complessiva forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per il normale svolgimento di tali attività; l'esistenza di questi requisiti è attestata dall'ispettorato provinciale agrario ovvero può essere autocertificata a norma del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 13

AZIONI DI CONTROLLO

1. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo secondo criteri selettivi i quali comportino valutazione tecnico – economica che investa ogni aspetto del controllo (finalità dell'azione, potenzialità della struttura, costo dell'operazione, indicatori evasione/elusione, economicità, efficacia, tempi di svolgimento).
2. Nell'esercizio del controllo in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, il Comune esercita i poteri attribuitigli dall'articolo 11 del D.Lgs. 504/92 nonché dai principi generali dell'ordinamento tributario nel rispetto dei diritti del soggetto passivo così come disciplinati dalla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

ARTICOLO 14

ABOLIZIONE DEI CONTROLLI FORMALI

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del D.Lgs. 472/97, così come modificato a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative dello Statuto dei Diritti del Contribuente approvato con L. 212/2000, non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile

dell'imposta e sul versamento del tributo.

2. L'esercizio del controllo su violazioni formali che non pregiudicano l'attività di liquidazione ed accertamento e non incidono sulla determinazione della base imponibile e sul versamento dell'I.C.I. è abolito anche con riferimento alle annualità di imposta precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 15

INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. L'Amministrazione Comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia di Imposta Comunale sugli Immobili anche curando la predisposizione di opuscoli e depliant informativi e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti.

ARTICOLO 16

CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione in materia di Imposta Comunale sugli Immobili siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
4. Prima di procedere alla notificazione di atti di liquidazione o di accertamento, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Ufficio Tributi deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.
5. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

CAPO VI
INTERPELLO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ARTICOLO 17

ISTITUZIONE DELL'INTERPELLO

1. In base al disposto di cui al comma 4 dell'articolo 1 della Legge 212/2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", il Comune di Riparbella, uniformandosi ai principi generali introdotti dalla Legge sopra indicata, istituisce l'interpello del contribuente in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

ARTICOLO 18

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, può inoltrare all'Amministrazione Comunale istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata all'Ufficio Tributi del Comune, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ARTICOLO 19

ISTANZA DI INTERPELLO

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza
 - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione Comunale
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante
2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
3. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
5. Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'articolo 1, qualora l'amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso i competenti uffici. L'Amministrazione Comunale deve comunque comunicare al contribuente l'eventuale inammissibilità dell'istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.

ARTICOLO 20

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. La risposta scritta e motivata fornita dall'Ufficio Tributi, è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente articolo 17, comma 4.
2. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio può richiedere una sola volta al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
3. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Amministrazione Comunale può fornire risposta collettiva mediante forme che consentano una adeguata pubblicità e diffusione.

ARTICOLO 21

EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. La risposta dell'ufficio ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 18, comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
3. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui all'articolo 18, comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

4. La disposizione di cui al comma 3 si rende applicabile anche al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'Ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui all'articolo 17, comma 3, non pervenga entro il termine previsto dall'articolo 18, comma 1.

CAPO VII ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 22

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In base alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 19 Giugno 1997 n. 218, il Comune di Riparbella, limitatamente alle basi imponibili relative alle aree fabbricabili di cui al comma 1 dell'articolo 12, introduce l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile dell'Imposta individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504.
3. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

ARTICOLO 23

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Funzionario responsabile dell'Imposta, prima di dare corso alla notifica dell'avviso di accertamento, invia ai soggetti obbligati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'invito a comparire nel quale devono essere indicati:
 - a) Gli elementi identificativi cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione
 - b) I periodi di imposta suscettibili di accertamento con adesione
 - c) Il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per l'eventuale definizione dell'accertamento stesso
2. Trascorsi i termini per la comparizione, il responsabile del servizio disporrà, nei trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma, anteriormente all'impugnazione dello stesso innanzi alla Commissione tributaria competente per territorio, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, con indicazione del proprio recapito.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3 da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione dell'imposta, per un periodo di novanta giorni.
5. L'impugnazione dell'atto di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto adesione allo stesso, comporta rinuncia all'istanza.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

ARTICOLO 24

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione di cui ai precedenti articoli 20 e 21 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. Ai fini della definizione dell'accertamento e limitatamente alla competenza tecnica in materia di valore venale delle aree oggetto di accertamento, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, o un suo delegato, viene coinvolto nel procedimento.
3. Il valore definito vincola l'Ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nell'atto di accertamento.

ARTICOLO 25

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Servizio o suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta è ridotta ad un quarto.

CAPO VIII

SANZIONI – RIMBORSI – RAVVEDIMENTO

ARTICOLO 26

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di disciplina delle sanzioni per violazioni agli obblighi relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 14 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, nei Decreti Legislativi 18 Dicembre 1997 n. 471, 472 e 473 nonché nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle sanzioni in materia tributaria.
2. Trovano altresì applicazioni le disposizioni contenute nella Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

ARTICOLO 27

RIMBORSI

1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504 il contribuente può richiedere al comune di Riparbella il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura di legge.

3. Le somme liquidate dall'Ufficio ai sensi del presente articolo sono comunicate al beneficiario il quale, entro il termine di sessanta giorni, può richiedere la compensazione con gli importi dovuti a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili.
4. La richiesta di compensazione può essere avanzata anche unitamente alla richiesta di rimborso ed ha effetto sulle somme dovute successivamente alla comunicazione della liquidazione del rimborso.

ARTICOLO 28

RAVVEDIMENTO

1. Si applicano alla disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili le disposizioni contenute nell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997 n. 472.

ARTICOLO 29

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'Imposta Comunale sugli Immobili sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le disposizioni contenute nel decreto Legislativo 31 Dicembre 1992 n. 546.
2. Compete al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di un suo delegato e, su espressa indicazione del funzionario responsabile dell'Imposta, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune.
3. Tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente ed espressamente disposto dal Sindaco o suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile.
5. E' compito del Funzionario Responsabile, seguire con cura tutto il procedimento relativo al contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie che investono rilevanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevato rischio economico, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale può affidare la cura del procedimento di contenzioso nonché la difesa in giudizio ad un professionista esterno.

ARTICOLO 30

AUTOTUTELA

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta, nel rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni vigenti nonché dal presente articolo, anche in assenza di istanza di parte, può procedere:
 - a) All'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) Alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per sopravvenute ragioni di opportunità e convenienza, richiedono un riesame delle condizioni che hanno determinato l'emanazione dell'atto;
 - c) Alla rettifica di atti a seguito di sopravvenute valutazioni oggettive delle condizioni determinanti l'emanazione;

2. Il provvedimento di annullamento, revoca o rettifica deve essere adeguatamente motivato e notificato al destinatario dell'atto originario per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna da parte del messo comunale;
3. In caso di pendenza di giudizio, l'annullamento dell'atto impugnato, è possibile solo a seguito di accurato esame della giurisprudenza formatasi in materia nonché di attenta valutazione del grado di possibilità di soccombenza con riferimento alla rilevanza economica della controversia nonché al danno arrecabile all'Ente. Qualora da tale esame emerga l'opportunità di non coltivare la lite, il Funzionario Responsabile provvede all'annullamento totale o limitato alla sola parte contestata, dell'atto oggetto di impugnazione motivando l'adozione dell'atto di annullamento attraverso dimostrazione della sussistenza dell'interesse dell'Ente a desistere, dandone comunicazione per iscritto al contribuente, al Sindaco o suo delegato nonché all'organo giudicante dinanzi al quale pende la controversia;
4. In ogni caso, anche in presenza di atti divenuti definitivi, il Funzionario Responsabile dell'Imposta può procedere all'annullamento degli stessi in presenza di illegittimità degli stessi quali:
 - a) Errore di persona;
 - b) Errore sul presupposto dell'Imposta;
 - c) Evidente errore logico o di calcolo;
 - d) Pretesa tributaria già assolta dal destinatario dell'atto;
 - e) Dimostrazione della sussistenza di requisiti per usufruire di detrazioni, deduzioni ed altri regimi agevolativi;
5. Non è consentito emettere atto di annullamento di provvedimenti sui quali sia stata emessa sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

ARTICOLO 31

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, con delibera della Giunta Comunale il Comune di Riparbella designa un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario, in particolare:
 - a) cura tutte le operazioni relative alla riscossione dell'Imposta ivi comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento ed irrogazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive gli avvisi di liquidazione e di accertamento nonché ogni provvedimento gestionale in materia di imposta comunale sugli immobili;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il procedimento relativo all'accertamento con adesione;
 - f) cura il contenzioso;
 - g) esercita il potere di autotutela;
 - h) compie ogni altra attività prevista dalla legge o da disposizioni regolamentari relativa alla gestione del tributo che non sia espressamente riservata ad altro organo.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32

ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente la disciplina dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Riparbella precedentemente contenuta nel regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale n. 67 del 21 Dicembre 1998.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso contrastanti.

ARTICOLO 33

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2002.
2. Dell'adozione del presente Regolamento viene dato apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Copia del presente Regolamento e della relativa deliberazione di approvazione vengono inviati al Ministero delle Finanze.

ARTICOLO 34

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - a) Le disposizioni legislative nazionali e regionali
 - b) Lo Statuto Comunale
 - c) I Regolamenti Comunali.

ARTICOLO 35

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa di espressa modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.